

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER

FORNITURA DI CARBURANTE AGRICOLO ANNO 2016

-C.I.G. Z3218B2C84

ARTICOLO 1

(Ambito applicativo)

Il "Foglio patti e condizioni" ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure di "Richiesta offerta economica" per importi inferiori a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali. Le ditte concorrenti, dovranno sottoscrivere per accettazione e restituire al Consorzio detto "Foglio patti e condizioni".

ARTICOLO 2

(Normativa di riferimento)

Nelle procedure di cui all'articolo 1 del presente "Foglio patti e condizioni", trova applicazione la seguente normativa:

- a) le disposizioni contenute nel Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi in economia e in amministrazione diretta, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 59 del 3 giugno 2014;
- b) gli articoli di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici);
- c) il Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- d) la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- e) le disposizioni normative del codice civile.

ARTICOLO 3

(Offerta economica)

Le offerte, redatte eventualmente secondo i modelli forniti dalla Stazione appaltante, devono indicare in lettere e in cifre l'eventuale prezzo unitario per singola voce, e il massimo ribasso percentuale offerto sull'intero ammontare dell'importo posto a base della gara. Le offerte sono segrete e devono essere inserite nella medesima busta, chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, in uno con la documentazione richiesta dalla lettera-invito. Sull'esterno della busta dovranno essere chiaramente indicati l'oggetto della gara, il giorno in cui è fissata l'apertura delle offerte, l'intestatario della ditta concorrente, e il numero di codice identificativo gara (C.I.G.). Verranno escluse dall'aggiudicazione le offerte in aumento, alla pari e/o condizionate. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida. L'offerta deve avere una validità di 180 (centottanta) giorni,

decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa. L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente.

ARTICOLO 4 (Garanzia fidejussoria definitiva)

Gli operatori economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, possono essere esonerati dal presentare cauzione definitiva, previa decisione del Responsabile del Procedimento che valuterà tenendo conto dell'affidabilità del contraente, dell'importo contrattuale e della tipologia delle forniture di beni e servizi da eseguire (Articolo 16 del Regolamento consortile). Qualora il Responsabile del Procedimento nella comunicazione di aggiudicazione alla ditta, indicasse la richiesta di costituzione della garanzia fidejussoria definitiva, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare tale garanzia (Bancaria e/o Assicurativa) ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'articolo 123 del Regolamento di Esecuzione dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. Qualora il ribasso sia superiore al 10%, la garanzia verrà aumentata di tanti punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 10%. Qualora il ribasso superi il 20%, la garanzia sarà ulteriormente aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%). La garanzia definitiva può essere ridotta del 50% qualora la ditta documenti il possesso della certificazione di qualità UNI CEI EN ISO 9000 di cui alla normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

ARTICOLO 5 (Scelta del contraente)

Qualora non si proceda ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento consortile (Cottimo fiduciario con affidamento diretto), la scelta del contraente avviene adottando uno dei seguenti criteri:

- a) in base al prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 82 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'articolo 118, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti.

L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., composta di norma da almeno tre funzionari competenti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, previa

delibera del Commissario Straordinario. L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, sono effettuate da una Commissione giudicatrice composta almeno da tre componenti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominati, a scelta fra i funzionari consortili, con determina dirigenziale. Per ogni procedura di gara dovrà essere redatto apposito verbale di aggiudicazione provvisoria e dovrà essere trasmesso all'Amministrazione per la conseguenziale aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida, la Commissione può dare corso all'affidamento qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e semprechè, nella lettera di invito, non sia stata esclusa tale possibilità (Articolo 14 del Regolamento consortile).

ARTICOLO 6

(Operazioni di verifica di regolare esecuzione)

Per le forniture e/o i servizi di importo pari e/o inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione viene attestata da parte del Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, mediante apposizione di visto sul documento fiscale dell'operatore economico affidatario. Il responsabile del Procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, sulla base degli accertamenti effettuati può dichiarare rivedibili o rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni contrattuali. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano delle lievi difformità alle prescrizioni tecniche e che sono posti alle condizioni tecniche prescritte a seguito di limitati interventi dell'affidatario salvo, comunque la richiesta della penalità per ritardata consegna. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e/o sostituite a cura e spese dell'operatore economico affidatario. Le eventuali imperfezioni o difetti non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico affidatario da responsabilità (Articolo 19 del Regolamento consortile).

ARTICOLO 7

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

La stazione appaltante, prima di dare esecuzione del contratto di fornitura e/o servizio, può nominare con apposita determina dirigenziale, un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento di esecuzione del contratto medesimo.

ARTICOLO 8

(Esecuzione forniture e/o servizi)

L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione, ove nominato. In caso di ritardo o adempimento anche parziale imputabile all'affidatario, l'Amministrazione, nella persona del Dirigente di Area competente, su segnalazione del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale

ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo. Il Dirigente competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela e la salvaguardia dell'Ente.

ARTICOLO 9

(Ordinativi e adempimenti contrattuali)

Le forniture potranno essere eseguite solo a seguito di comunicazione scritta (ordinativo) trasmessa a mezzo fax e/o indirizzo di posta elettronica a firma del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, contenente l'oggetto della gara, l'esatta indicazione dei quantitativi da fornire e gli estremi dell'atto di aggiudicazione definitiva adottato da parte della Stazione appaltante. La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modi e luoghi indicati. La consegna è a totale responsabilità della ditta aggiudicataria, che assume a proprio carico le spese di ogni natura.

ARTICOLO 10

(Divieto di modifiche introdotte dalla ditta aggiudicataria)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta aggiudicataria se non prevista e disposta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione lo giudichino opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della ditta aggiudicataria della situazione preesistente secondo quanto precedentemente disposto.

ARTICOLO 11

(Varianti introdotte dalla Stazione appaltante)

La Stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto in essere, nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi durante l'esecuzione del contratto;

- d) nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante quando le varianti, in aumento o in diminuzione, sono finalizzate al miglioramento della funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e le condizioni previste dall'articolo 311 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 12
(Variazioni entro il 20%)

Le quantità dei beni e/o servizi da fornire, indicati negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. La ditta aggiudicataria, nei casi elencati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, è tenuta ad effettuare la fornitura e/o i servizi, sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara e/o di richiesta offerta, nei limiti del 20% del valore contrattuale, senza che la ditta abbia diritto a reclamare, in caso di minori quantità rispetto a quelle originariamente previste nell'avviso di gara, indennità o compensi di sorta, tranne nel caso di incremento dove il corrispettivo verrà erogato per le maggiori quantità di beni e/o servizi richiesti agli stessi patti prezzi e condizioni previste nel contratto in essere. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa autorizzazione della Stazione appaltante e previa accettazione della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 13
(Attestazione di regolare esecuzione)

Il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, possono redigere apposita attestazione di regolare esecuzione della fornitura di beni e/o servizi, indipendentemente che sia stata inoltrata richiesta da parte della ditta aggiudicataria. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 dalla ultimazione della esecuzione della fornitura di beni e/o servizi e deve contenere i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto, ove previsto, e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione e le generalità della ditta aggiudicataria;
- c) il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione e il tempo di effettiva esecuzione realizzato dalla ditta aggiudicataria;
- d) l'importo complessivo della fornitura del bene e/o del servizio eseguito;
- e) il nominativo del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato;
- f) la dichiarazione di avere effettuato la prestazione a regola d'arte.

ARTICOLO 14
(Penali per ritardata esecuzione)

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna dei prodotti o di esecuzione di un servizio, potrà essere applicata una penalità, a carico della ditta aggiudicataria inadempiente, pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R., fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata, disposta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, e in cui la ditta inadempiente verrà invitata a fornire eventuali spiegazioni e/o giustificazioni entro il termine di giorni 3 (tre), decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute alla Stazione appaltante motivate e comprovate giustificazioni, il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, potranno dichiarare l'immediata risoluzione contrattuale, applicando alla ditta inadempiente l'importo suindicato a titolo di penalità, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta.

ARTICOLO 15 (Pagamenti)

I pagamenti sono disposti entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data di attestazione e verifica della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale, che dovrà essere debitamente liquidato dal Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, previa acquisizione e verifica del documento di regolarità contributiva e fiscale prevista dalla normativa vigente in materia. Per importi inferiori a Euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali, il concorrente aggiudicatario dovrà produrre apposita dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale a corredo del documento fiscale, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 16 (Svincolo della cauzione definitiva)

la cauzione definitiva, ove prestata a seguito di apposita richiesta, sarà svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento della regolare esecutività della prestazione da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato.

ARTICOLO 17 (Forme di contratto)

La forma del contratto per le acquisizioni per cottimo fiduciario di fornitura di beni e/o servizio, viene stabilita di volta in volta in relazione alla natura e all'entità degli stessi, nel seguente modo:

- mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e/o della prestazione;

Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nel tempo in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché dei sistemi di monitoraggio dei contratti pubblici (Articolo 17 del Regolamento consortile).

ARTICOLO 18
(Proroga contrattuale)

I contratti potranno essere prorogati agli stessi patti prezzi e condizioni per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3 (tre), su indicazione del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, su comprovate motivazioni oggettive e previa autorizzazione della Stazione appaltante.

ARTICOLO 19
(Cessione del contratto)

Sono vietati a terzi contraenti qualsiasi cessione, anche parziale, dei contratti ed il consequenziale subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori scaturiti dalla prestazione con la Stazione appaltante. Non viene considerata cessione del contratto, la trasformazione giuridica del soggetto contraente aggiudicatario, compresa la cessione dell'azienda o del ramo di azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

ARTICOLO 20
(Elezione del domicilio)

Il titolare o il legale rappresentante della ditta aggiudicataria, è obbligato a comunicare il proprio domicilio speciale, per tutto il periodo della durata di esecuzione della prestazione richiesta.

ARTICOLO 21
(Foro competente)

Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del Foro di Catania.

....., lì

Il titolare o legale rappresentante
(_____)